

Sent. 98/09
Rep. 534/09
Cron. 1454/09
RG. 2812/09

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE

Dep. 09/03/09
Oggetto: Ric. Status Refugiato
Poltico

in composizione monocratica, in persona del giudice designato dott. Roberta Bardelle, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento camerale di Volontaria Giurisdizione iscritto al n. 2812/2008 promosso con ricorso depositato

DA

, nato a Ghazni (Afghanistan) il , elettivamente domiciliato in Trieste, Via Romagna 30, presso lo studio dell' avv.to Gianfranco Carbone, rappresentato e difeso dall'avv.to Livio Cancelliere del foro di Milano per delega posta a margine del ricorso;

ricorrente

CON L'INTERVENTO DI

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliata in P.za Dalmazia 3 a Trieste;

interveniante

avente per oggetto: impugnazione della decisione di rigetto della Commissione Territoriale di Gorizia per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria ai sensi della normativa di cui al D. Lgs. n. 251/2007 e al D. Lgs. n. 25/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 159/08;

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: (rif. ricorso) "in via principale, previa disapplicazione del provvedimento adottato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia in data 15 aprile 2008, in quanto inesistente, nullo, illegittimo, immotivato, infondato o come meglio, accertare e dichiarare, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 e del relativo protocollo adottato a New York il 31.1.1967, il diritto allo status di rifugiato del ricorrente e, per l'effetto, disporre che la competente Questura gli rilasci un permesso di soggiorno a detto titolo; b) in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'asilo nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10, comma 3, della Costituzione, con il conseguente obbligo per la competente Questura di rilasciargli un permesso di soggiorno per motivi di asilo; c) in via di ulteriore subordine, previa disapplicazione del provvedimento adottato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia in data 15 aprile 2008, in quanto inesistente, nullo, illegittimo, immotivato, infondato o come meglio, accertare e dichiarare, ai sensi dei decreti legislativi 251/2007 e 25/2008, il diritto alla protezione sussidiaria del ricorrente e, per l'effetto, disporre che la competente Questura gli rilasci un permesso di soggiorno a detto titolo; d) in via di estremo subordine, accertare la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario di cui agli articoli 5, comma 6, e 19, comma 1, D.L.vo 286/98, nonché dell'art. 28, comma 1, lett. a) D.P.R. 349/99 e, conseguentemente, trasmettere gli atti al Questore competente per il rilascio, ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. L.vo 25/2008, di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa. In via istruttoria si chiede l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze dedotte in narrativa riservandosi di specificare l'esatta capitolazione e di indicare i nominativi dei testi. Si chiede fin da ora di disporsi nomina di interprete ai fini dell'interrogatorio del ricorrente e dell'escussione dei testi".

Per il Ministero dell'Interno: (rif. comparsa di risposta) "che il ricorso avversario sia rigettato in quanto infondato".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 27.8.08 il ricorrente ha impugnato la decisione di rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Gorizia del 15.4.08 esponendo, fra l'altro, che: quale cittadino afgano proveniente da Ghazni, aveva dovuto lasciare il proprio paese a causa del clima di instabilità politica ivi permanente, con ripresa del controllo di vaste aree del territorio ad opera dei talebani; egli, di etnia *hazara*, si era visto più volte espropriare da costoro delle proprie terre, con uccisione di tre dei suoi fratelli ed aveva deciso di fuggire già nel 1996 riparando in vari paesi fra i quali il Regno Unito, ove non era stata accolta la domanda di asilo politico, con ritorno in Afghanistan nel 2007 in Italia nell'agosto del 2007, ove però non era stata accolta la propria domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

Ha chiesto quindi che sia dichiarata l'illegittimità di tale decisione per carenza motivazione, sussistendo gli estremi per il rilascio del provvedimento richiesto instando, in subordine per il riconoscimento del diritto costituzionale d'asilo o per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Si è costituito il Ministero dell'Interno, osservando che la denunciata carenza di motivazione appariva irrilevante atteso che dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione non sarebbero emersi elementi oggettivi da cui inferire un timore di persecuzione rilevante ai fini della vigente normativa o la sussistenza di situazioni legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria, non risultando assolto l'onere probatorio gravante in capo al ricorrente. Evidenziava inoltre il Ministero che i fatti lamentati dal ricorrente risalivano al 1997 e dopo il rientro in Afghanistan nel 2007 il ricorrente non aveva subito alcuna violenza.

Il Ministero ha chiesto pertanto, in assenza dei requisiti di legge, la reiezione del ricorso non sussistendo neppure i presupposti per il riconoscimento del diritto costituzionale d'asilo né quelli per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, stante il difetto di giurisdizione del G.O..

All'udienza avvolta in camera di consiglio è comparso il ricorrente, che è stato sentito a mezzo di interprete di lingua dari; escussi i testi indicati e depositata documentazione a supporto, il procedimento è stato trattenuto in riserva per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda del ricorrente merita di trovare accoglimento per i motivi ed entro i limiti che seguono.

Va preliminarmente evidenziato che ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. n. 251/2007 per "rifugiato" deve intendersi il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese (...) ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10", mentre per "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" deve considerarsi il "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese".

La valutazione circa la fondatezza della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi dell'art. 3 del medesimo corpo normativo, deve essere effettuata su base individuale tenendo in considerazione, fra l'altro, oltre alla dichiarazione e alla documentazione presentate dal richiedente, tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, al fine di valutare se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Inoltre, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

Più attenuati e meno rigorosi, ma altrettanto puntuali, appaiono essere ex art. 14 del medesimo d.lgs.vo, i requisiti prestabiliti ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria: sono, invero, a tal fine considerati danni gravi (a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, (b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, (c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

In tema di prova del "*fondato timore di persecuzione personale e diretta*" si osserva che di recente le Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 27310 del 2008) hanno avuto modo di precisare i confini dell'onere probatorio gravante in capo al ricorrente espressamente qualificandolo, sulla scia dei precedenti orientamenti giurisprudenziali, come "*limitato o attenuato*" in ragione del ridotto grado di disponibilità obiettiva delle prove; tuttavia, si è ivi chiarito espressamente che tale attenuazione probatoria non vale a configurare un beneficio del dubbio in favore del ricorrente, né un obbligo in capo

all'Amministrazione di ammettere quanto *ex aliter* dedotto, né può indurlo a ritenere sufficienti le attestazioni di soggetti estranei al giudizio o i richiami al notorio quanto alla situazione problematica del Paese d'origine o in merito a persecuzioni delle rispettive etnie di appartenenza, dovendo viceversa il ricorrente provare, "quanto meno in via presuntiva, il concreto pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, con preciso riferimento all'effettività ed all'attualità del rischio", previo positivo superamento del giudizio di credibilità del proprio racconto. Le S.U. hanno evidenziato, inoltre, che la normativa comunitaria ha delineato una forte valorizzazione dei poteri istruttori del giudice quanto ad acquisizione d'ufficio di informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica dei paesi di provenienza degli istanti.

Il ricorrente, pertanto, deve fornire quanto meno la prova di elementi gravi precisi e concordanti relativi alla propria storia personale, sulla base dei quali il giudice potrà, con l'aiuto di informazioni sulla situazione generale del Paese acquisite d'ufficio, fondare argomentazioni presuntive quanto alla pregressa sussistenza di atti di persecuzione o di gravi danni alla persona e di pericolo concreto, effettivo ed attuale, di ulteriore perpetrazione degli stessi in caso di rimpatrio del ricorrente.

In tale contesto interpretativo, avuto riguardo alla protezione sussidiaria, desta particolare rilievo una recente ed importante pronuncia della Corte di Giustizia, alla quale competono poteri interpretativi dei Trattati e degli atti comunitari derivati (sentenza 17.2.2009 - Grande Sezione - causa C-465/07) la quale ha esplicitato la portata precettiva dell'art. art. 15 lett. c) della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29.4.04 attuata nel nostro ordinamento mediante l'art. 14 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 251/07; ha precisato la Corte che la normativa comunitaria qualifica la violenza come "indiscriminata", potendo tale

inciso estendersi anche ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale.

Specifica, invero, la Corte che deve intendersi "il termine "individuale" nel senso che esso riguarda danni contro civili a prescindere dalla loro identità qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto in corso (...) raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi un rischio effettivo di subire una minaccia grave di cui all'art. 15 lett. C) della direttiva".

Ciò premesso, nel caso di specie si osserva che il ricorrente ha riferito di aver subito atti astrattamente qualificabili come "atti di persecuzione" ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 251/2007 (intimidazioni, arresto arbitrario e spopolamento di terreni) realizzati sino al 1997 nel proprio paese d'origine, l'Afghanistan, per ragioni legate alla propria appartenenza all'etnia *hazara* avversata dai talebani, i quali controllano tuttora vaste aree del paese.

Orbene, la vicenda personale del ricorrente sottoposta all'attenzione di questo giudice non può essere in questa sede valorizzata ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato per la scarsità di elementi probatori che facciano luce sulla stessa in maniera esauriente (incomprendibile il contenuto del mandato di cattura depositato in atti, non essendo stato debitamente tradotto, e generiche le dichiarazioni di testi a supporto dell'attualità dei rischi lamentati) e stante altresì l'impossibilità di ritenere in questa sede che le azioni giudiziarie a suo carico, ove realmente intentate, saranno certamente sproporzionate o discriminatorie.

Inoltre sono rimasti privi di riscontro probatorio i fatti riferiti dal ricorrente relativi alle uccisioni dei fratelli ed al proprio arresto (testi e

hanno riferito genericamente in merito alla morte dei fratelli avendo entrambi appreso detta circostanza *de relato*) comunque realizzati prima del 1996. Neppure possono inferirsi elementi certi dal referto medico in atti sulla base

del quale si evince solo la compatibilità fra le cicatrici presenti sul corpo del ricorrente ed alcune percosse inferte da terzi, all'evidenza non idonee a provare le modalità e gli autori delle stesse.

Va, quindi, valutato se nel caso di specie ricorrono fondati motivi per ritenere che, se il ricorrente ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, così come definito dall'art. 14 del D. Lgs. n. 251/07, requisito questo per il riconoscimento della *protezione sussidiaria*, tenuto conto anche del recente orientamento espresso dalla Corte di Giustizia in materia di interpretazione della lettera del testo comunitario implementato nel nostro ordinamento mediante la previsione di cui al comma 1, lettera c) del suddetto art. 14.

Preliminarmente va esaminata la situazione politica attuale del Paese d'origine del ricorrente onde verificare la sussistenza oggettiva di una situazione di pericolo tuttora in essere in caso di ritorno e dovuto ad una minaccia grave derivante dalla violenza indiscriminata derivante dal conflitto in corso.

Al riguardo può ritenersi provata la provenienza del ricorrente dall'Afghanistan, città di Ghazni, dal tenore letterale del provvedimento impugnato il quale, in assenza di documentazione identificativa del dichiarante, ha, comunque, dato atto di un rientro in tale paese ad opera del ricorrente nel 2007. Anche i due testi escussi hanno confermato la medesima circostanza, provenendo entrambi dallo stesso paese del ricorrente.

Risulta, poi, da numerose fonti ufficiali di carattere internazionale che l'Afghanistan sta attraversando una difficile fase di assestamento politico-sociale nell'ambito della quale non può dirsi ancora concluso il conflitto fra le varie forze in campo (governative, talebane, internazionali e civili in genere), permanendo anzi un alto grado di insicurezza in costante aumento.

Nel corso del 2008 sono stati uccisi circa 1500 civili ad opera dei talebani¹; si registra, inoltre, un crescente grado di violenza generalizzata²; l'UNHCR ha lanciato di recente (8.10.09) un appello affinché aumenti il livello di sicurezza in numerose regioni dell'Afghanistan, fra le quali anche quella di Ghazni da cui proviene il ricorrente, ove si verificano sistematiche azioni di intimidazione, incluse uccisioni arbitrarie, minacce continue alla vita e alla libertà ad opera di forze antigovernative (talebani) e di "signorotti" locali, di gruppi militari e di organizzazioni criminali, invitando gli Afgani a non viaggiare attraverso regioni connotate da tale stato di insicurezza³.

¹<http://news.kataweb.it/item/491426/afghanistan-circa-1500-civili-vittime-talebani-nel-2008> Afghanistan: Circa 1500 civili vittime Talebani nel 2008 16 settembre 2008 alle 18:19 - Fonte: repubblica.it "Sono 380 i civili in Afghanistan uccisi nel solo mese di agosto". È la denuncia dell'alto commissario per i diritti umani Navi Pillay, che ha precisato che si tratta del "numero più alto di civili morti in un solo mese" dalla fine del regime dei Talebani nel 2001. Il team della Pillay, congiuntamente all'Onu, fa sapere che sono stati assassinati 1.445 civili nei primi otto mesi dell'anno, pari a oltre il 99% in più rispetto allo stesso periodo nel 2007. Più della metà di queste morti, 880, sono da attribuire ai Talebani ed altre forze rivoltose, e rappresentano il doppio rispetto a quelle dello scorso anno. È chiaro, continua la Pillay, che i Talebani cercano di portare avanti "una campagna di intimidazione e violenza verso i civili Afgani". Ma di quei 1.445, almeno 395, conclude il commissario, sono stati abbattuti da attacchi aerei delle forze internazionali, quindi viene richiesta "una efficace collaborazione tra Afghanistan e forze militari internazionali per assicurare adeguata protezione ai civili".

²http://www.csis.org/media/isis/pubs/090106_eng.pdf Working Draft: Revised January 6, 2008 Anthony H. Condorcan, Arleigh A. Burke Chair in Strategy, David Keiser, Adam Mausner Creating the Forces for 2009 and Moving on Towards a "Slow Win" Time is critical, The Taliban, Haqqani, and HIG forces have become far more lethal (as is detailed in the recent CSIS report "Losing the Afghan-Pakistan War? The Rising Threat" available at http://www.csis.org/media/isis/pubs/080919_afghanwarcosts.pdf). Casualties for US, NATO, Afghan Army and Afghan Police forces are on the rise (...)

A. The Situation in Afghanistan
The situation in Afghanistan has grown increasingly violent for the last four years, as has that in the tribal and Baluchi areas of Pakistan. Al Qaeda now operates with near impunity in parts of the tribal areas in Pakistan, and the traditional Taliban has a near sanctuary in the Baluchi border area. The insurgency has grown markedly in strength due to a combination of weak Afghan governance and economic development, Pakistani political instability and a lack of commitment to dealing with the Islamist insurgent threat, opium money, the influx of foreign fighters, and the near Taliban, Hekmatyar, and Haqqani safe-haven in Pakistan. The Coalition and Afghan government have been hampered by poor coordination, NATO/ISAF caveats and differences, inadequate NATO/ISAF forces and aid personnel, a lack of Afghan governance capability and massive Afghan corruption, inadequate aid resources in both dollars and personnel, and the lack of capable Afghan security forces. While NATO/ISAF and Afghan capabilities have improved in some areas, this improvement has always lagged behind the growth of the threat. It has already been reactive and never strong enough to seize the initiative. The results have been both brutal and clear.

³http://www.unhcr.org/refugees/files/1002_1224086850_48es34872.pdf
UNHCR Afghanistan Security Update Relating to Complementary Forms of Protection
In the context of Afghanistan, UNHCR advocates for complementary forms of protection being considered for persons originating from areas where any or several of the following features have been reported or observed within the past months:

- o Systematic acts of intimidation, involving arbitrary killings, abductions and other threats to life, security and liberty, by anti-government elements and by regional warlords, militia commanders and criminal groups. UNHCR considers that Afghans should not be expected to travel through unsafe areas to reach their final destination in view of the increased insecurity even on main arterial routes.

- o Attacks by anti-government elements, including foreign fighters *inter alia* through the increased and consistent use of asymmetric tactics (IED on the roads, missile attacks, bombs and suicide bomb attacks), attacks on "soft targets" such as schools and teachers, religious figures, health community (health centres and staff) and aid workers;
- o Military operation in places where the AGE have been reported or have established a known presence;
- o Religious and tribal conflicts, conflicts over the use of pasture land and inadequate responses by the central government to address violence and protect civilians;
- o Illegal land occupation and confiscation with limited possibilities for redress;

The incidence and precise nature of the threats varies by region and province. Several of the above mentioned threats have consistently been observed or reported in the past months in the below mentioned parts of Afghanistan. These areas are therefore considered insecure:

South

- All districts of Hilmand, Kandahar, Uruzgan, Zabul and the highways to these provinces and also from Kandahar to Nimroz through Delaram are assessed as being insecure.

South East

- All districts of Paktika, Khost, Paktia and the highways to these provinces are assessed as being insecure

North West

- Faryab: Kohistan, Qaisar and north of Almar districts are assessed as being insecure.

North East

- Baghlan: Baghlan Jadid, Baghlan Kotwa, Nahreen, Andarab (now divided to Banu, Deh Salah and Pul-i-Hesar districts), Khost, Fereing, Guzargah Noor, Jelga districts are assessed as being insecure,
- Kunduz: Chardara, Dashi-e-Archi, Akhtash area of Khan Abad districts and the highway to Dashi-e-Archi are assessed as being insecure.

East

- Kurar: The whole province except Asad Abad (the provincial capital), is assessed as being insecure.
- Laghman: The whole province except central and eastern parts of Mehtarlam (the provincial capital) is assessed as being insecure.
- Nangarhar: Khogyari, Pacheer Wa Agam, Deh Bala, Nasiryan, Shirzad, Chaparhar, Door Baba, Goshta, Lal Poor, Achin, Hissarak and Kot districts are assessed as being insecure.
- Nounistan: The whole province except Paroon (the provincial capital), is assessed as being insecure.

West

- Hirat: The whole province except Hirat city, Kohsan, Kushka Rubat Sangi, Guzara and Engil districts are assessed as being insecure.
- Farah: The whole province, except Farah city is assessed as being insecure. The highways from Hirat to Farah, from Nimroz to Farah and from Farah to Kandahar are also assessed as being insecure.
- Nimroz: The whole province except Zararij city and the highways from Hirat to Nimroz and Farah to Nimroz are assessed as being insecure.
- Badghis: The whole province, except Qala-e-New (the provincial capital) Aab Kamari and Qadis districts are assessed as being insecure. The highway from Qala-e-Now (provincial capital of Badghis) to Faryab is also assessed as being insecure.
- Ghor: The whole province, except Chalkhchuran city (the provincial capital) is assessed as being insecure.

Central

- Ghazni: The entire province including the highways from Kandahar to Ghazni and from Kabul to Ghazni is assessed as being insecure.
- Maidan-Wardak: The entire province and the highways within the province is assessed as being insecure.
- Logar: The entire province apart from the highway from Kabul to Gardex is assessed as being insecure.
- Kapisa: Alasay, Nijrab, Kohband and Tagab districts and the highways from Mahmood Raqi (the provincial capital of Kapisa) to the mentioned districts are assessed as being insecure.
- Kabul: Sarobi, Paghman (Arghad-e Bala and Arghand-e Peyan), Khak-e-Jabar, Musahi and Charasayab districts are assessed as being insecure.
- Parwan: Koh-e-Safi, Siya Gird and Shinwari districts are assessed as being insecure.
- Daikundi: Kiti and Kiran districts and the highway from Uruzgan to Daikundi are assessed as being insecure.

UNHCR

Updated on 6 October 2008

Infine anche nel rapporto annuale 2008 di Amnesty International si legge che la situazione di crescente conflitto e insicurezza, aggravata da siccità e inondazioni, ha interessato larghe fasce della popolazione afghana, provocando durante l'intero anno 2008 un incessante flusso di sfollati. "Secondo le stime prosegue il citato rapporto - almeno 6.500 persone sono rimaste uccise nel contesto del conflitto. Tutte le parti coinvolte, comprese le forze afghane, le forze internazionali di sicurezza e i gruppi di insorti, hanno commesso violazioni del diritto internazionale umanitario e delle norme sui diritti umani in totale impunità. Tutte hanno anche compiuto attacchi indiscriminati, compresi bombardamenti aerei da parte del contingente di assistenza internazionale alla sicurezza (International Security Assistance Force - ISAF) e delle forze dell'Operazione Enduring Freedom (OEF) guidata dagli Stati Uniti, così come attacchi suicidi da parte di gruppi armati. Secondo l'ONG afghana Ufficio per la sicurezza, si sono registrati circa 2.000 morti tra i civili non combattenti, di cui i contingenti internazionali erano responsabili per oltre un quarto, mentre i gruppi di insorti di poco meno della metà. I diritti associati all'istruzione, alla salute e alla libertà di espressione sono stati violati, in particolare nei riguardi delle donne. Difensori dei diritti umani e giornalisti, tra cui molte donne, sono stati oggetto di minacce, intimidazioni fisiche, arresti o omicidi. Le riforme di istituzioni governative chiave, come la polizia e i servizi di intelligence, hanno compiuto progressi limitati. Funzionari di governo e detentori del potere locale non sono stati chiamati a rispondere degli abusi denunciati e in molte aree l'accesso alla giustizia è risultato scarso se non assente".

Alla luce dei dati raccolti e descritti poc' anzi in merito alla situazione attuale dell'Afghanistan ed in applicazione di quanto statuito dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza del 17.2.09 può concludersi che il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto in corso in Afghanistan ha raggiunto un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che il ricorrente, una volta ivi rientrato correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio suddetto, un

rischio effettivo di subire una minaccia grave alla propria vita o alla propria persona.

La domanda del ricorrente, pertanto, per i motivi sopra esposti e con i limiti del solo riconoscimento della protezione sussidiaria, merita di trovare accoglimento.

Stante la novità della normativa applicata nel caso di specie e la controvertibilità dell'esito della presente pronuncia, appare equo compensare le spese di lite.

P.Q.M.

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso presentato da _____ nato a Ghazni (Afghanistan) il _____, ed annulla la decisione assunta nei confronti del medesimo dalla Commissione Territoriale di Gorizia il 15.4.08 e notificata il 28.7.08, riconoscendo la protezione internazionale sussidiaria ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. n. 251/07;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Trieste, 3 marzo 2009

Il Cancelliere

Del C. in Cancelleria IP

Il Cancelliere

09/03/09

Il Giudice

(dott. Roberta Bardella)

Al P.M. sede, per il visto

Trieste, 09/03/09

Il Cancelliere